



CSI PIEMONTE – Consorzio per il Sistema Informativo
C.so UNIONE SOVIETICA, 216 – 10134 TORINO
TEL. 011/31.68.111 - FAX 011/31.68.212 - P.IVA 01995120019

**MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI
DEL CSI-PIEMONTE (2019-2021)**

GA18_002

SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista e Direttore Lavori	Ing. Anna Luciano	Firmato digitalmente
Responsabile Unico del Procedimento	Dott. arch. Bruno ORIFALCO	Firmato digitalmente
Stazione Appaltante	Dott. Ferruccio FERRANTI	Firmato digitalmente

Torino, aprile 2018

SOMMARIO:

Art. 1	Validità delle premesse e allegati	5
Art. 2	Oggetto dell'appalto	6
Art. 3	Ammontare del Contratto.....	7
Art. 4	Riferimenti normativi	8
Art. 5	Conoscenza delle condizioni dell'appalto e interpretazione del Contratto e Capitolato	8
Art. 6	Direttore dei Lavori	9
Art. 7	Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore. Direttore Tecnico di cantiere	9
Art. 8	Obblighi e responsabilità	10
Art. 8.1	- Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	10
Art. 8.2	- Nei confronti del CSI.....	11
Art. 8.3	- Nei confronti del personale dipendente.....	12
Art. 9	Risoluzione del Contratto.....	12
Art. 10	Esecuzione in danno	14
Art. 11	Recesso del CSI-Piemonte.....	15
Art. 12	Divieto di cessione del Contratto	15
Art. 13	Disciplina della cessione del credito	15
Art. 14	Modifiche e Varianti	15
Art. 15	Treatmento dei dati personali	16
Art. 16	Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	17
Art. 17	Penali.....	17
Art. 18	Anticipazione	18
Art. 19	Regolare esecuzione e gratuita manutenzione.....	19
Art. 20	Fatturazione e pagamenti	19
Art. 21	Garanzia Definitiva	21
Art. 22	Coperture Assicurative	22
Art. 23	Subappalto	23
Art. 24	Sicurezza sui luoghi di lavoro	26
Art. 25	Piani di sicurezza.....	27
Art. 26	Danni subiti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori.....	28
Art. 27	Danni e sinistri – rivalse di terzi	28
Art. 28	Controversie	29
Art. 29	Comunicazioni all'A.N.A.C.....	29
Art. 30	Comunicazioni relative al Contratto	29
Art. 31	Osservanza del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza	30
Art. 32	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione	30
Art. 33	Disposizioni antimafia	31
Art. 34	Clausola di riservatezza.....	31
Art. 35	Spese	31
Art. 36	Rinvio.....	31

CONTRATTO D'APPALTO
MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-
PIEMONTE PER IL TRIENNIO 2019-2021
(GA18_002, CIG _____)

Tra

il CSI - Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo – con sede in Torino, C.so Unione Sovietica, 216 - Codice Fiscale e Partita IVA 01995120019, di seguito denominato per brevità "Committente", rappresentato ai fini del presente atto da, nato a il domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Consorzio

e

l'Impresa con sede in, via Codice fiscale e partita IVA, di seguito denominata/o per brevità "Appaltatore", rappresentata/o ai fini del presente atto dal, nato a il domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Impresa, che agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola

ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese:

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo costituita con atto Notaio in data tra essa medesima e le seguenti Imprese mandanti:

- Impresa con sede in, via Codice fiscale e partita IVA
- Impresa con sede in, via Codice fiscale e partita IVA
-

nonché Impresa con sede in, via Codice fiscale e partita IVA, cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore"

nel seguito congiuntamente denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE

- in data _____ il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte approvava il progetto per i lavori di “Manutenzione edile ed impiantistica delle sedi del CSI-Piemonte per il triennio 2019-2021” per un importo complessivo pari ad euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), di cui euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) per oneri per l’attuazione dei Piani della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con il medesimo provvedimento è stata altresì approvata l’indizione della procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 [di seguito “Codice degli Appalti”] gestita in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui al “Regolamento per lo svolgimento di procedure di gara elettroniche” approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dell’11 febbraio 2014, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95. comma 4, lett. a), del Codice degli Appalti, mediante ribasso sull’importo a base di gara.
- la realizzazione dell’intervento è finanziata con fondi di bilancio del CSI-Piemonte;
- il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori è xxxxxxxxxxx, nominato xxxxxxx;
- il Progettista, interno alla Stazione Appaltante, è xxxxxxxxxxx, altresì incaricato della Direzione Lavori;
- il Coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori è stato affidato a xxxxxxxxxxx, come da Contratto Repertorio n. xxxxxxx;
- il bando è stato pubblicato, ai sensi di legge, in data xxxxxxx;
- con provvedimento del xx.xx.xxxx il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, ha approvato la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto ed ha dichiarato l’aggiudicazione efficace in favore del sopra menzionato Operatore Economico, che ha offerto un ribasso del xxx% sull’importo a base di gara;
- ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del Codice degli Appalti, il Committente, in data xx.xx.xxxx, ha comunicato l’aggiudicazione efficace all’Aggiudicatario, al Concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i Candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, poichè hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o erano in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando poichè tali impugnazioni non sono state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- (eventuale) l’Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, di avvalersi, ai sensi dell’articolo 89 del Codice degli Appalti per i requisiti..... dell’Impresa ausiliaria..... con sede legale in..... via..... Codice fiscale..... partita IVA..... ed ha presentato il contratto (ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico

esistente nel gruppo), in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- l'Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato dichiarazione, di avere esaminato gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- l'Appaltatore ha presentato una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti;
- l'Appaltatore ha presentato polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti;
- il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale che attesta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in data
- (eventuale) il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto, in data xx.xx.xxxx il verbale di consegna anticipata redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice degli Appalti;
- ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di all'indirizzo, presso
- qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o Soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Validità delle premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1 Clausole vessatorie;
- Allegato 2, Capitolato Speciale d'Appalto, Informazioni Complementari (se presenti);
- Allegato 3 Offerta Economica;
- Allegato 4 Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003;

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché

non materialmente allegati, i Documenti di progetto di seguito elencati:

- Capitolato manutenzione programmata Sedi di Torino;
- Capitolato manutenzione programmata Sede di Vercelli;
- Capitolato prestazionale;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Stima lavori;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 ed eventuali modifiche integrative al Piano stesso;
- Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), D.Lgs. 81/2008.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di Manutenzione edile ed impiantistica delle sedi del CSI-Piemonte per il triennio 2019-2021". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice degli Appalti.

L'elenco delle sedi e delle relative tipologie di manutenzione previste dal presente Appalto, è riportato in Appendice al Capitolato Speciale d'Appalto, Allegato "B".

Il contratto si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio nella disponibilità dell'Ente committente, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Sono inclusi in questo appalto interventi di manutenzione, in parte programmata e in parte non predeterminabile, necessari secondo le necessità manutentive, per il ripristino e la conservazione degli edifici ed impianti di competenza dell'Ente committente in ordinarie condizioni di esercizio e di fruibilità, garantendone altresì le condizioni di sicurezza. Tali interventi di natura edile e/o impiantistica potranno comportare una modificazione della realtà fisica attraverso l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.

Le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante posto che con il presente Contratto il CSI non intende affidare, per un determinato lasso di tempo, la gestione e la conduzione dei propri immobili e relativi impianti all'Appaltatore che opererà, infatti, sotto la diretta e continua supervisione del Committente.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata del Contratto in seguito alle necessità specifiche del Consorzio, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, nell'ambito delle categorie di progetto, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti a specifici Ordini di Servizio emessi dal D.L. ed approvati dal RUP sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, ottenuti dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai prezzi di Elenco Prezzi.

In particolare l'Appalto si riferisce a:

➤ **Manutenzione Programmata**

secondo le specifiche e la periodicità indicate nei relativi Capitolati, "Capitolato manutenzione programmata Sedi di Torino" e "Capitolato manutenzione programmata Sede di Vercelli" con oneri stimati in sede di redazione del progetto a base di progetto e consuntivati, a misura, in occasione dell'emissione degli Stati di avanzamento Lavori;

➤ **Manutenzione su Richiesta**

da eseguirsi secondo le specifiche tecnico prestazionali del relativo Capitolato, "Capitolato prestazionale", e secondo gli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori;

➤ **Conduzione e Gestione degli Impianti Tecnologici**

secondo le indicazioni contenute nei relativi Capitolati: "Capitolato manutenzione programmata Sedi di Torino" e Capitolato manutenzione programmata Sede di Vercelli".

I lavori rientrano nella categoria prevalente OG11 – *Impianti tecnologici*, cl. III e nella categoria scorporabile OG1 – *edifici civili e industriali*, cl. I.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 136/2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

Art. 3 Ammontare del Contratto

L'importo contrattuale, calcolato mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore (.....%) sull'importo posto a base di gara e l'aggiunta degli oneri per l'attuazione dei Piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ai sensi del punto 4.1.4. dell'Allegato XV del DLgs. n. 81/2008 T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) ammonta a euro (diconsi euro), di cui:

- euro xxx.xxx,xx per lavori veri e propri;
- euro xxx.xxx.xx per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

Le lavorazioni saranno contabilizzate a misura, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice dei Contratti, applicando il ribasso percentuale offerto di cui sopra, alle voci dell'Elenco Prezzi Unitari di Progetto. I prezzi unitari previsti nell' Elenco Prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto disposto all'art 106, comma 1, lett. a) del medesimo decreto: le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui

all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. (se dovuta per legge) ed è fatta salva la liquidazione finale.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso.

Art. 4 Riferimenti normativi

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 per le parti non abrogate;
- Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti in vigore;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, 81 e s.m.i.;

e più in generale:

- Leggi, normative, regolamenti e disposizioni relative alla corretta esecuzione dei lavori edili ed impiantistici emanati dagli organi nazionali e dagli organi territoriali quali Regione, Comune, VV.F., C.E.I. - C.N.R., Ispettorato del lavoro, A.S.L., ecc...;
- Leggi, decreti ministeriali, regolamenti, circolari e quanto altro emanato dagli organi dello Stato in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 5 Conoscenza delle condizioni dell'appalto e interpretazione del Contratto e Capitolato

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dai capitolati tecnici specifici, e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore conferma quanto già dichiarato ed accettato con la presentazione dell'offerta allegata, in ordine alle condizioni dell'Appalto come specificate nella documentazione di progetto e di gara. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire, né fare oggetto di riserve, qualsivoglia fatto, circostanza e/o condizione che dipendano direttamente o indirettamente dalle prescrizioni e indicazioni degli elaborati di Progetto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di discordanza, incongruenza o difformità di documentazioni, disegni o tra i vari elaborati di progetto, vale l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Tale interpretazione deve comunque essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi del Committente.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 6 Direttore dei Lavori

Il CSI, secondo quanto prescritto dalla Normativa in vigore, ha designato xxxxxxxxxx quale tecnico con funzione di Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art 101 del Codice degli Appalti.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori che verranno emanate nell'interesse della buona riuscita dei lavori, nel rispetto del Contratto e nell'interesse dell'Ente committente.

A tale tecnico competerà la tenuta dei documenti contabili secondo le disposizioni di legge vigenti, che saranno sottoposti alla firma dell'Appaltatore nei modi e nei termini definiti dalla normativa.

Art. 7 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore. Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore, come indicato in premessa, ha eletto domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso il Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori oggetto del Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del Contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'appalto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al CSI il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione del Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri Soggetti operanti nel cantiere.

La delega deve essere comunicata e trasmessa al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per carenze di disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. E' inoltre a carico dell'Appaltatore – e con totale esonero del Committente e del personale preposto alla Direzione tecnico-amministrativa dei lavori – la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque sia la natura o la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e/o alle cose nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati.

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve essere indicato nella dichiarazione d'inizio lavori e nell'apposito cartello da esporsi all'ingresso del cantiere.

Ogni variazione del domicilio o della persona di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al CSI ed accompagnata dal nuovo atto di mandato e/o delega.

Art. 8 Obblighi e responsabilità

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quelli espressamente indicati dal presente Contratto, tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda, e quelli imposti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 8.1 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione al Committente, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile (se dovuta), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di cui al comma 17 del citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con l'eventuale consegna anticipata l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi Rappresentanti e dalla Direzione Lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Committente stesso e dalla Direzione Lavori, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si dovessero riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare l'eventuale conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente e/o dei terzi.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme del Regolamento Generale e le ulteriori norme vigenti in materia.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera u) del Testo Unico Sicurezza, ha l'obbligo di munire tutti gli addetti operanti all'interno della Sede del Committente, che dovranno esporla, di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalità e la qualifica del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché gli elementi di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore è tenuto, durante tutta la durata del Contratto, ad osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, comunitarie statali e regionali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni igienico - sanitarie dei luoghi, all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi.

Art. 8.2 - Nei confronti del CSI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori affidatigli con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il CSI del buon andamento dell'appalto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del CSI, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del CSI al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del CSI medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del CSI o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal CSI stesso.

L'Appaltatore, inoltre, assicura che il CSI è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il CSI da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore, pena la nullità assoluta del Contratto, è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010

e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare al CSI gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Esecutore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del Contratto di Subappalto o del Subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente.

Art. 8.3 - Nei confronti del personale dipendente

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice degli Appalti, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative; deve altresì osservare la normativa sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il CSI provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 9 Risoluzione del Contratto

Il CSI-Piemonte procederà alla risoluzione del Contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del DLgs. 50/2016, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo.

Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il Contratto, ai sensi dell'Art. 108 comma 2

del Codice, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, secondo quanto previsto al comma 3, art. 108 del Codice. Il CSI-Piemonte formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni la Stazione appaltante dichiara risolto il Contratto.

Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente Contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato Art. 108. Il Consorzio assegnerà all'Appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale dichiarerà la risoluzione del presente Contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal Contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di Subappalto non autorizzato dal CSI;
- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- nel caso di applicazione di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati, tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori affidati;
- in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico del CSI-Piemonte;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel Contratto;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del Codice dei Contratti;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente Contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

L'intervenuta risoluzione del Contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati dalla Direzione Lavori, dal ripristino di eventuali aree interessate dagli interventi e, più in generale, dal lasciare in sicurezza beni ed impianti di proprietà dell'Ente committente.

I casi elencati al precedente punto elenco saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dei Lavori previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto, il Consorzio si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Il CSI avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

Nel caso di risoluzione del Contratto trova applicazione quanto previsto dall'art. 110, comma 1 del Codice degli Appalti.

Art. 10 Esecuzione in danno

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, il CSI, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

Nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il CSI, facendo salvo e

senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 11 Recesso del CSI-Piemonte

Il CSI potrà recedere dal Contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 giorni, anche se sono iniziati i lavori. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi ai lavori eseguiti fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 12 Divieto di cessione del Contratto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del CSI al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 13 Disciplina della cessione del credito

La cessione del credito, derivante dal presente appalto, è regolata ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 Modifiche e Varianti

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche o varianti in aumento o in diminuzione che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non sono riconosciute come modifiche o varianti al progetto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo scritto, prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Qualunque reclamo o riserva dell'Esecutore, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, che comprende anche il Prezzario Opere Pubbliche della Regione Piemonte Edizione 2018, non siano

previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in Contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel Prezziario della Regione Piemonte.

Resta inteso che tutti i prezzi di nuova formazione saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell'offerta dell'Esecutore.

Costituirà parte integrante della Perizia un atto di sottomissione dell'Appaltatore, indicante modalità di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Eventuali modifiche e varianti che incidano sull'importo dei lavori e/o sui tempi di esecuzione saranno approvate previo aggiornamento della Garanzia fideiussoria e dell'Assicurazione come specificato agli articoli 21 e 22 del presente Contratto.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@csi.it;
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di

ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI-Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: privacy@csi.it, tel. 011-3168111.

Art. 16 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

(scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: inizio lavori post-contratto)

I lavori devono essere consegnati e iniziati **entro 45** (quarantacinque) **giorni** dalla stipula del presente contratto.

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, in data _____ per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice degli Appalti.

Con la consegna, l'Appaltatore ha assunto la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori e della conduzione del cantiere, compresi tutti gli obblighi specificati dall'art. 8 del presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

La durata dei lavori è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In ogni caso i lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle Sedi del CSI-Piemonte oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Per tutta la durata del Contratto potranno essere emessi Ordini di Servizio da parte della D.L.

Alla scadenza del Contratto la ditta appaltatrice lascerà gli immobili e relativi impianti in perfetta efficienza e, nel caso in cui vi siano lavori ordinati per iscritto e ancora in corso, avrà obbligo di completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, proseguendo l'attività oltre la suddetta data di scadenza

Per quanto non esplicitamente richiamato nel presente articolo si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al CSI) od imputabili al CSI, in caso di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di Contratto, verranno irrogate le penali definite nel presente articolo.

Per il mancato rispetto delle scadenze fissate dagli O.d.S. per l'esecuzione delle manutenzioni, verrà applicata, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., una penale pari all' 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto.

Analoga penale verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo relativamente a scadenze nelle attività di supporto alla conduzione degli impianti nonché per ogni giorno di inadempienza a quanto previsto alle lettere v), w) dell'art. 7.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Verranno inoltre applicate le seguenti penali qualora non si rispettassero le relative condizioni contrattuali o di esecuzione:

- interventi di emergenza effettuati in reperibilità oltre il tempo massimo stabilito (ALLEGATO "A" - Reperibilità, del Capitolato Speciale d'Appalto): € 600,00 per ogni ritardo sul tempo massimo stabilito;
- carente o inadeguata manutenzione sia su chiamata che su operazione programmata, certificata dal Direttore dei lavori: € 500,00 per ogni accertamento;
- disservizi nel supporto alla conduzione degli impianti, per ciascun evento: € 500,00 sulla prima segnalazione; € 1.000,00 sulle segnalazioni successive inerenti la stessa tipologia di evento;
- disservizi provocati sugli impianti oggetto di manutenzione, per ciascuna avaria imputabile all'Impresa: € 1.000,00 sulla prima segnalazione; € 3.000,00 sulle segnalazioni successive inerenti lo stesso impianto;

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo dell'Appalto, il CSI si riserva, la facoltà di risolvere il contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa – ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto del CSI ad ottenere la prestazione. È fatto in ogni caso salvo il diritto del CSI di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il CSI dovesse procedere all'applicazione di una delle penali stabilite, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente Contratto prescritta dalla legge e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 18 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, sul valore del Contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'Esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 19 Regolare esecuzione e gratuita manutenzione

Ai sensi dell'art.102, comma 2 del Codice degli Appalti, il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, con remunerazione compresa nel corrispettivo dell'appalto, deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate secondo le modalità specificate dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore, ai fini dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione e/o sostituzione di tutte le opere e impianti per le quali la Direzione Lavori avesse rilevato difetti o, comunque, la non perfetta conformità alle prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il Certificato di Regolare Esecuzione entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato.

Il Committente, a seguito di eventuali domande dell'Appaltatore e di risultati degli eventuali avvisi ai creditori, emetterà provvedimento sul Certificato di Regolare Esecuzione entro sessanta giorni.

In caso di gravi inadempienze, il Committente, dandone opportuna comunicazione potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori ovvero potrà avvalersi di Soggetto terzo, in danno ed a spese dell'Appaltatore.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, esso si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.

Finché non è intervenuta l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, nei tempi e nei modi indicati al presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 234 del Regolamento.

Art. 20 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto ad acconti in corso d'opera, mediante emissione di Certificato di Pagamento, da parte del Responsabile del Procedimento, su SAL redatti dal Direttore dei Lavori con cadenza bimestrale.

Il SAL bimestrale riporterà tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni

completamente eseguite, intendendosi come tali le lavorazioni/attività/interventi concluse, verificate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e corredate della documentazione richiesta dalla normativa vigente e/o dai documenti di progetto e/o dal D.L. (es. dichiarazioni di conformità, certificazioni degli impianti, redazioni di as-built, ecc.).

I pagamenti effettuati dal Committente, a fronte dei SAL, sono da considerarsi in acconto del corrispettivo totale che risulterà dal conto finale.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati a misura in ogni stato avanzamento lavori.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma, 5-bis del Codice degli Appalti. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del Certificato di Regolare Esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 136/2010.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:

- il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento emette, entro trenta giorni a decorrere dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi degli artt. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 195 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Il CSI provvederà al pagamento dietro presentazione di regolari fatture, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, a 30 gg. data ricevimento fattura.

Il conto finale dei lavori (ultimo SAL) è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione lavori, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

All'esito positivo della regolare esecuzione il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'art. 4, c. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2 del Codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice degli Appalti di importo pari alla rata stessa aumentato degli interessi legali applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Il CSI provvederà ai pagamenti, in acconto e a saldo, a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal CSI stesso, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare il numero d'ordine che sarà comunicato all'atto della trasmissione del contratto, il CIG, e dovrà essere corredata dalla documentazione eventualmente prescritta (copia del Certificato di Pagamento, copia del Certificato di Regolare Esecuzione, ecc).

Non saranno pertanto ammesse fatture che facciano riferimento a più CIG.

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e riportare i seguenti identificativi:

Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei termini specificati nel presente articolo. In particolare la fatturazione potrà avvenire nei modi ed alle condizioni previste per l'appaltatore.

Art. 21 Garanzia Definitiva

La garanzia definitiva di cui all'art.103 del Codice degli Appalti è stabilita nella misura prevista dal 1° comma del citato art.103 del Codice stesso.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente

Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, avendo offerto il ribasso d'asta del _____% ha prestato garanzia fideiussoria (garanzia definitiva), conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria numero _____ in data _____rilasciata dalla società _____ per l'importo di € _____.

L'Appaltatore beneficia della riduzione del 50% in quanto in possesso di certificazione di qualità

(Eventuali altre riduzioni)

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia deve essere tempestivamente integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

La somma garantita o il periodo di efficacia di cui al presente articolo, dovranno essere aggiornate ad opera dell'Appaltatore in conseguenza dell'eventuale incremento e/o variazione della durata del Contratto.

Per le procedure di svincolo della garanzia definitiva valgono le prescrizioni dell'articolo 103 del Codice degli Appalti.

Art. 22 Coperture Assicurative

L'Appaltatore ha presentato un'assicurazione, ai sensi degli articoli 103, comma 7 del Codice degli Appalti, conforme allo schema tipo in vigore, , contro tutti i rischi di esecuzione, a copertura di tutti i danni, compresi quelli biologici, subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i massimali seguenti:

- ❖ partita 1.opere ed impianti permanenti e temporanei € Importo contrattuale;
- ❖ partita 2.opere od impianti pre-esistenti € 2.000.000,00;
- ❖ partita 3.costi di demolizione o di sgombero € 300.000,00,

e una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 1.500.000,00.

La polizza coprirà i danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, per gli infortuni da essi sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell'Appaltatore o di un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, nonché danni a persone dell'Appaltatore e/o a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, oltre che a

Consulenti dell'Appaltatore o del Committente, quali, ma non solo, i Componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, i Collaudatori, il Responsabile del Procedimento.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati da Subappaltatori e Subfornitori: l'Appaltatore si impegna, in caso di affidamento di opere a Subappaltatori e/o Subfornitori, a comunicare alla Società di Assicurazione con cui ha stipulato la polizza, i dati relativi al Subappalto e/o sub-affidamento, prima che le Imprese abbiano accesso al cantiere.

L'Appaltatore ha presentato la polizza numero _____ stipulata in data _____ con la società _____, con validità dalle ore 24 del giorno _____ sino alle ore 24 del giorno _____

Le somme assicurate e le date di cui sopra, dovranno essere aggiornate, ad opera dell'Appaltatore, in conseguenza di eventuale incremento dell'importo e/o della durata contrattuale.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. E' espresso obbligo dell'Aggiudicatario trasmettere al Committente copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 giorni dall'effettuazione del medesimo.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 Subappalto

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

[OVVERO]

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il Subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, autorizzazione al Subappalto delle parti di lavorazioni rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla gara, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al Subappalto, come specificato nel Disciplinare di gara.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del Contratto. Ai sensi del D.M. 248/2016, la categoria OG11 è subappaltabile nel limite del 30% dell'importo della categoria stessa; tale importo non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Subappaltatore provvederà a fatturare direttamente al Committente le prestazioni eseguite, nei limiti delle quote consentite di cui al precedente comma. La fatturazione dovrà avvenire nei modi ed alle condizioni riportate all'articolo Fatturazione e Pagamenti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore Subappalto.

Al fine di poter procedere al Subappalto, l'Appaltatore deve presentare al CSI - almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso - la richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata dalla seguente documentazione:

- schema del Contratto di Subappalto completo di ogni elemento, con esplicita riserva di "efficacia condizionata all'autorizzazione da parte del CSI". Nel Contratto devono essere esplicitati: le prestazioni subappaltate, l'importo del Subappalto, le modalità e le tempistiche di pagamento, la durata del Subappalto; tale schema deve, altresì, contenere, a pena di nullità assoluta del Contratto di Subappalto, idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione/i subappaltata/e;
- dichiarazione del Subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. sopra citato;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto;
- Il modulo "Tracciabilità flussi finanziari", debitamente compilato e firmato dalla società Subappaltatrice, che potrà essere scaricato dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it sezione "Bandi e gare – gare attive – modulistica";
- scheda anagrafica della società Subappaltatrice, che potrà essere scaricata dal sito internet del CSI www.csipiemonte.it - sezione "fornitori e gare - gare - modulistica", debitamente compilata.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto integrale di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Committente provvederà al rilascio dell'autorizzazione al Subappalto ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 18 dell'art 105 del D. Lgs. sopra citato, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Committente di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il CSI previa verifica della regolarità della documentazione prodotta da parte dell'Appaltatore per ciascuna delle imprese aspiranti subappaltatrici, compreso il DURC (ai sensi dell'art.105, comma 9 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) provvederà a rilasciare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 276/2003, ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, lettere a) e c).

L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre al Subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del CSI e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dal CSI stesso nell'atto di autorizzazione.

Durante il rapporto contrattuale, qualora il CSI ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente od inaffidabile lo comunicherà per iscritto all'Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore.

L'annullamento di tale Subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del Subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al CSI di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il CSI pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui sopra, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del Subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di formale contestazione, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Si precisa altresì che è onere dell'Appaltatore corrispondere gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai Subappaltatori. Il CSI provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 24 Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed a prevedere nel/negli eventuale/i Contratto/i di Subappalto l'obbligo da parte del/dei Subappaltatore/i ad osservare tutte le suddette prescrizioni.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto, il CSI e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La Committenza comunica all'Appaltatore, prima di dar corso all'esecuzione del Contratto, il nominativo del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori.

Nello specifico, si rendono necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del CSI ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore della Sicurezza.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni precedenti l'inizio del Contratto l'Impresa aggiudicataria comunica in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato nell'appalto, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

L'Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola,

il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Entro i 3 giorni precedenti l'avvio del Contratto, l'Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza.

Più in generale, l'Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.

L'Appaltatore e, per suo tramite, il/i Subappaltatore/i sono tenuti a trasmettere, all'inizio dei lavori, alla Committenza la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile, ove richiesto) del nuovo lavoro.

L'Appaltatore e il/i Subappaltatore/i, in base al D.Lgs. di cui sopra, sono tenuti a fornire alla Committenza l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.

Art. 25 Piani di sicurezza

L'Appaltatore, ha depositato presso il Committente:

- a) (eventuali) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) il proprio Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 96, comma 1, lettera g) del Testo Unico Sicurezza, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) fornito dal Committente.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente Contratto d'Appalto.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza, sia all'inizio che durante l'esecuzione dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire, sulla base della propria esperienza, la sicurezza del cantiere. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.

L'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Nella stesura di tale piano l'Appaltatore tiene conto della particolare situazione del cantiere inserito all'interno di strutture occupate, prevedendo pertanto tutti quegli accorgimenti e precauzioni necessari per evitare di arrecare danni, disturbi o disagi al regolare svolgimento delle normali attività che dovranno proseguire senza intralci

di alcun genere anche durante le fasi dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII "Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere" del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe rispettivamente sull'Impresa mandataria capogruppo e sul Consorzio. Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, accertata dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione dell'inosservanza rilevata.

Per tali eventuali sospensioni, non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori, che, pertanto, se conclusi in ritardo, saranno gravati delle conseguenti penali, fatto salvo il risarcimento da parte dell'Appaltatore degli eventuali danni.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

Art. 26 Danni subiti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Art. 27 Danni e sinistri – rivalse di terzi

Il Committente non può essere ritenuto responsabile di danni diretti, indiretti e/o consequenziali che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori e/o nel corso degli stessi. Il Committente non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali danni consistenti nel mancato guadagno dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, avvengano sinistri alle persone o danni alle Proprietà, il Direttore di Cantiere compila apposita relazione e la trasmette al Direttore dei Lavori. Il Direttore di Cantiere provvede a tutte le azioni necessarie ed

agli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi.

Il Committente, qualora subisca rivalse e/o pretese di Terzi per fatto causato o connesso con quanto eseguito dall'Appaltatore, ha diritto di rivalersi nei suoi confronti per gli stessi importi, nonché per interessi, spese legali ed ogni altro costo eventualmente sostenuto.

Rivalse e/o pretese che si verifichino in corso d'opera o comunque prima della emissione del Conto finale, devono essere iscritte, dal Direttore dei Lavori, sul registro di contabilità; in tal caso, nel successivo pagamento all'Appaltatore, verrà trattenuta, a titolo cautelativo, una somma tale che possa coprire gli eventuali risarcimenti.

Ove le pretese e/o rivalse si verificassero ad avvenuta conclusione del Contratto e dopo che il Committente abbia già accettato e pagato tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore, questi sarà chiamato a rimborsare gli importi pagati dal Committente maggiorati degli interessi ed ogni altro costo eventualmente sostenuto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia o non adempia completamente alle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente avrà diritto a valersi della "garanzia" di cui al precedente art. 21.

Art. 28 Controversie

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dal Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Consorzio si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto non conterrà clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto.

Art. 29 Comunicazioni all'A.N.A.C.

Il Committente comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008 e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal Contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 30 Comunicazioni relative al Contratto

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente Contratto, le modalità di

svolgimento dei lavori, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica quale la Posta Elettronica Certificata (PEC) e dovranno essere indirizzate al Direttore dei Lavori sopra individuato. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dalla Documentazione di gara e di progetto.

Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 31 Osservanza del Sistema Integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01", ivi incluso il suo addendum "Piano di Prevenzione della Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza", nonché del Codice Etico, come adottati del Committente.

A tale riferimento, il "Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01" e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

Art. 32 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 33 Disposizioni antimafia

L'affidamento dei lavori oggetto della presente gara è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al CSI ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il Contratto, che verrà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà del CSI chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

Art. 34 Clausola di riservatezza

È fatto divieto all'Esecutore e ai subappaltatori e cottimisti ed ai loro collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con il CSI-Piemonte, senza preventiva autorizzazione scritta del CSI stesso.

Art. 35 Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono posti a carico dell'Aggiudicatario/Appaltatore.

Art. 36 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di progetto e di Gara e nel

presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- 0 -----

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale del CSI-Piemonte

Firmato digitalmente
Il legale rappresentante